

DELIBERA N. 21/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEMAREMMA SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TV9)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1 E ART.
37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 177/05 INTEGRATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 44/10.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana ha contestato, con Provvedimento n. 24/2011 datato 19 settembre 2011, e notificato il 22 settembre 2011, la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1 lettera a) e articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10 alla società TELEMAREMMA SRL, con sede legale in viale Monterosa 24, 58100 Grosseto, esercente l'emittente televisiva locale TV9, per la comparsa del marchio COOP nel programma *Come natura insegna*, trasmesso il giorno 1 ottobre 2010 dalle ore 21.05 privo di evidenziazione;

VISTA la nota della società, protocollata il giorno 15 novembre 2011 dal Corecom, oltre la scadenza dei trenta giorni dalla notifica della contestazione, nella quale la società dichiara che il programma oggetto di contestazione, *Come natura insegna*, è incentrato sull'educazione ambientale ai ragazzi, in particolare nella puntata del 1 ottobre 2010 uno dei servizi è stato dedicato al consumo consapevole e al riciclaggio degli imballaggi ed è stato registrato all'interno di un supermercato COOP. Nel servizio vengono ripresi i ragazzi di una scolaresca che entrano all'interno di un negozio e viene quindi inquadrato il marchio COOP presente sull'insegna. Il servizio procede con l'intervista ad una responsabile UNICOOP che illustra i contenuti della collaborazione con le scuole della provincia, seguita dall'intervento del presidente dei soci COOP che dichiara l'esistenza di una convenzione con la pubblica amministrazione. Il programma è stato realizzato per iniziativa dell'amministrazione provinciale di Grosseto in collaborazione con la regione Toscana e la COOP partecipa come partner dell'iniziativa di educazione ambientale. Nel corso del programma non è stato mai fatto riferimento a specifici marchi di prodotti con inviti all'acquisto. La società fa rilevare la natura informativa del programma e l'assenza di comunicazioni commerciali al suo interno. Il Corecom non ha effettuato l'audizione richiesta dalla società in quanto pervenuta oltre i termini previsti;

RILEVATO che il Corecom Toscana con propria proposta del 21 novembre 2011 ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo dell'art. 36 bis, comma 1 e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10.

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) riporta <Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; e l'art. 37 (Interruzioni pubblicitarie) < La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società TELEMAREMMA SRL, esercente l'emittente televisiva TV9 per il programma denominato *Come natura insegna*, trasmesso il giorno 1 ottobre 2010 dalle ore 21.05, per la comparsa dell'inquadratura dell'insegna COOP del negozio nel servizio in cui viene condotta una scolaresca di ragazzi, dotata di un questionario e incaricata di svolgere interviste ai clienti, mentre sembra piuttosto per confezionamento e contenuto rientrare nella categoria dei programmi sponsorizzati, in cui compare il logo di uno dei partner e sponsor del programma, al cui interno non viene mai reclamizzato alcun tipo di prodotto né vengono invogliati i telespettatori all'acquisto;

RITENUTO pertanto non potersi procedere alla irrogazione della sanzione proposta per errata qualificazione della fattispecie del programma contestato;

RITENUTO, che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Toscana per insussistenza della violazione ascritta alla società per la trasmissione di una pubblicità priva di scritta identificativa;

RITENUTA, pertanto, insussistente la violazione dell'art. 36 bis, comma 1 e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10.

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio, Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di cui al fascicolo n. 139/11/VF-CRC nei confronti della Società TELEMAREMMA SRL, con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21 , esercente l'emittente televisiva TV9, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma 15 febbraio 2012

IL PRESIDENTE f.f.
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola